

PROCEDURA APERTA N. 10/2021

QUESITI DEL 1/3/2021

D.1 - In riferimento alla risposta al quesito n. 2 del 18/02/2021, si chiede, ad ulteriore conferma, se fermo restando il divieto di cumulo alla rinfusa, quale è stato attestato dal precedente ad oggi, comunque, isolato, del T.A.R. Lazio n. 13049/2020 il Consorzio in forma stabile possa spendere, quali requisiti in proprio, i requisiti di gara attinenti all'idoneità professionale, al fatturato per servizi pregressi ed alla certificazione di qualità (requisiti ex par. 7 lett. a-c-e del Disciplinare), mentre possa spendere, quali requisiti posseduti pro quota dalle consorziate dichiarate quali esecutrici dell'appalto, i requisiti concernenti il possesso delle autorizzazioni e dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto stesso (requisiti ex par. 7 lett. b-d del Disciplinare). Si ritiene, infatti, che tale ipotesi di qualificazione del Consorzio sia ancora ammessa dall'articolo 47 del Codice dei contratti, con particolare riguardo al comma 1 del medesimo articolo (in alcun modo modificato dal DL. Sblocca Cantieri), il quale ammette la partecipazione in gara del Consorzio stabile attraverso il possesso di requisiti in proprio e di requisiti in possesso delle consorziate esecutrici relativamente alla disponibilità di attrezzature tecniche e mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto.

risposta: l'art. 47 c. 1 d. lgs. 50/2016 prevede che i requisiti *relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate*, quindi la tesi espressa in quesito potrebbe essere accolta qualora gli unici requisiti richiesti fossero quelli tipizzati al citato comma; essendo invece richiesti ulteriori requisiti, rientranti nella fattispecie inibitoria del c. 2 bis, tale tesi non può trovare accoglimento come previsto da giurisprudenza che negava l'operatività del *cumulo alla rinfusa* agli appalti di servizi, anche prima del suo espresso divieto introdotto col decreto cd. sblocca cantieri (Cds, V, 17/9/2018 n. 5427).